



Ministero dei Trasporti
*Dipartimento per la Navigazione
e il Trasporto Marittimo e Aereo*
*Direzione generale per la navigazione
e il trasporto marittimo ed interno*
Divisione 3

MINFTRA	
DNAVIG	
Dir. Gen. per la navigazione ed il trasporto marittimo e interno	
REGISTRO UFFICIALE	
Prot. <u>11341</u>	data <u>06/04/04</u> USCITA
Class <u>034.04.10</u>	

A tutte le Capitanerie di Porto
-Loro Sedi-

A tutti gli Uffici Circondariali
Marittimi **-Loro Sedi-**

e, p.c.: Al Comando Generale del Corpo
delle Capitanerie di Porto
Rep. II - Uff. 2° - **- Sede -**

OGGETTO: CABOTAGGIO OFF-SHORE .

Le modifiche apportate all'art. 1, comma 5, della legge 27 febbraio 1998, n. 30, hanno esteso alle navi iscritte nel Registro Internazionale italiano la possibilità di effettuare viaggi di cabotaggio nei limiti di sei viaggi mensili o, in alternativa, viaggi superiori ciascuno alle 100 miglia marine.

Come è noto, l'attività svolta dai mezzi adibiti ai servizi di assistenza alle piattaforme off-shore rientra nella definizione di servizi di cabotaggio, come stabilito dall'art. 2, comma 1, del Regolamento del Parlamento e del Consiglio Europeo n. 3577 del 1992.

Conformemente a quanto previsto dallo stesso Regolamento, l'Italia, al pari di altri Stati comunitari, ha adottato a tutela della propria economia nazionale le regole di Stato ospitante per i traffici continentali al di sotto delle 650 tonnellate e per quelli insulari di qualsiasi tonnellaggio mediante circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.1 del 25 novembre 1999. Poiché non previsto dal Regolamento 3577/92, tali regole non si applicano quindi ai servizi offshore qualunque sia il tonnellaggio del naviglio a questi adibito. Ne consegue che, a partire dall'entrata in vigore del Regolamento in parola, il settore offshore, a differenza delle altre due tipologie di cabotaggio, è stato totalmente liberalizzato a livello europeo.

I servizi marittimi in oggetto sono oggi effettuati utilizzando mezzi specializzati nelle svariate attività ausiliari alle piattaforme off-shore quali, a mero titolo esemplificativo, il riposizionamento delle stesse, la movimentazione di tecnici e materiali vari da un giacimento all'altro, il rifornimento, il rimorchio d'altura, l'antincendio, ecc., tutte attività comunque

indispensabili per assicurarne le necessarie operatività ai fini dell'approvvigionamento energetico nazionale.

Prova ne è che gli stessi contratti di noleggio – *rectius* utilizzo – obbligano tali mezzi a restare a disposizione ventiquattrore su ventiquattro per tutte le possibili e diverse esigenze connesse all'attività industriale di estrazione in mare.

Se ne deduce che, pur rientrando nella fattispecie del cabotaggio come sopra richiamato, l'assistenza in mare aperto alle piattaforme off-shore, configurandosi come un insieme di attività eseguite ad esclusivo e continuativo servizio delle stesse, si differenzia dall'attività tipica dei servizi marittimi tradizionali merci e/o passeggeri da porto a porto, poiché non prevede lo svolgimento di singoli ed autonomi trasporti remunerati del tipo "viaggio-trasporto" giuridicamente ed economicamente inteso.

Per tali motivi, l'evidente peculiarità dei servizi in questione ha reso nel tempo difficoltosa la determinazione del numero dei viaggi effettuati e del computo della distanza di volta in volta percorsa, sia perché i viaggi non si svolgono tra due porti, bensì da un porto di partenza ad una o più piattaforme, sia perché, nella grandissima parte dei casi, per la determinazione degli stessi non è possibile fare riferimento alla polizza di carico, in quanto non necessariamente prevista.

Pertanto, al fine di stabilire criteri omogenei ed univoci sul territorio per la corretta applicazione dell'art.1, comma 5, della citata legge 30/98 ai servizi di cabotaggio off-shore, si precisa quanto segue:

- Per le unità adibite continuativamente ai servizi di assistenza alle piattaforme off-shore, le formalità di ammissione a pratica e di partenza previste dagli articoli 179 e 181 del Codice della Navigazione devono essere effettuate presso l'Autorità marittima del porto base una volta al mese.
- Ai fini del computo del numero di viaggi effettuati dalle predette unità si conteggia il numero di spedizioni rilasciate ai sensi dell'articolo 181 del Codice della Navigazione.

Più in generale, il limite delle 650 tonnellate di cui al sopra richiamato art. 1, comma 5 della Legge 30/98 e successive modificazioni, - previsto dalla norma esclusivamente per le navi da carico, ossia quelle unità adibite al trasporto merci e/o passeggeri che effettuano "viaggi-trasporto" nel senso propriamente inteso - non si applica alle unità in questione adibite in via esclusiva ai servizi di approvvigionamento e/o assistenza alle piattaforme off-shore.

Confidando nella piena collaborazione di codeste Autorità Marittime, si prega di voler informare con la massima capillarità gli Uffici Marittimi dipendenti.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Massimo Provinciali)

